

E - Le associazioni dipendenti

1. Criteri utilizzati dalla giurisprudenza

Non è autonoma associazione, quantunque dotato di una assemblea dei soci, di un comitato di gestione e di un presidente con poteri di rappresentanza esterna, uno spaccio aziendale formato dai dipendenti di un'impresa, il quale utilizzi i locali forniti dall'imprenditore e si avvalga unicamente dei mezzi finanziari dallo stesso forniti.

Legittimamente, pertanto, il terzo fornitore dello spaccio può rivolgersi all'imprenditore per il pagamento delle proprie forniture.

Trib. Monza, 19 ottobre 1982

Un organismo costituito fra i dipendenti di un'impresa per la gestione di attività ricreative non può essere considerato una autonoma associazione se manca di un patrimonio proprio che sia sufficiente alla realizzazione dei propri scopi e dipenda economicamente dalle erogazioni finanziarie dell'imprenditore.

Ne deriva che il personale addetto all'attività ricreativa, quantunque assunto da questo organismo, è da considerarsi alle dipendenze dell'imprenditore.

Pret. Albenga, 6 giugno 1983

Un sindacato provinciale aderente ad una associazione nazionale, che sia sottoposto ai poteri di indirizzo e di coordinamento organizzativo e finanziario dell'associazione maggiore, conserva la propria autonomia giuridica se la sua sottoposizione ai poteri dell'associazione nazionale si svolge nell'ambito di un rapporto intersoggettivo fra associazioni, ed è esclusa, almeno di regola, la diretta soggezione degli associati dell'associazione minore ai poteri degli organi dell'associazione maggiore.

In forza della sua autonomia giuridica il sindacato provinciale può recedere dall'associazione nazionale, conservando la propria denominazione.

Pret. Sondrio, 22 novembre 1983

L'esistenza di un fondo comune e, ancor più, la sufficienza dello stesso non sono requisiti essenziali per l'esistenza di una autonoma associazione non riconosciuta.

Gli addetti all'attività ricreativa fra i dipendenti di un'impresa non possono perciò considerare quest'ultima quale proprio datore di lavoro per il solo fatto che l'associazione è economicamente dipendente dall'impresa.

Pret. Milano, 10 maggio 1984

Può dirsi esistente un'associazione non riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici quando sussista un atto costitutivo dell'associazione, uno scopo, un fondo comune, specifici organi sociali, e una distinta individualità sotto i profili contabili, fiscali, assicurativi.

Trib. Milano, 23 marzo 1985

L'adesione di un sindacato provinciale ad una federazione nazionale comporta l'assunzione di diritti e di obblighi reciproci, ma non ne fa venire meno l'autonomia giuridica; il sindacato provinciale può perciò recedere dalla federazione conservando il proprio patrimonio, la propria sede, il proprio nome.

Trib. Milano, 5 maggio 1986

Nell'ambito dei gruppi organizzati, caratterizzati dall'identità dello scopo perseguito (correlativamente ad interessi di massa o di categoria), può essere identificata nell'associazione minore, che può essere qualificata quale associazione dipendente o associazione parallela, un'associazione non riconosciuta contrassegnata da un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinta da quella di grado superiore, ogniqualevolta questa sia caratterizzata da potere e dalla facoltà di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, tanto per quanto concerne i rapporti interni che i rapporti esterni. È rilevante in particolare che agli organi dell'associazione minore restino attribuite determinate prerogative fondamentali, quali quella di decidere la propria gestione attraverso un'assemblea di associati, che l'organo direttivo non sia imposto da terzi, ma nominato dall'assemblea degli associati e che sia prevista, per l'associazione minore, la possibilità di decidere sulla propria esistenza, deliberando se è necessario autonomamente anche il proprio scioglimento. Il ricorrere di questi requisiti esclude la presenza di un'associazione unitaria contrassegnata da assemblee separate del tipo di quelle previste per le società cooperative secondo l'art. 2533, in quanto l'autonomia che contraddistingue la associazione minore esclude la possibilità di configurarla come semplice organo di decentramento di una associazione maggiore. Tali elementi sono sufficienti, infatti, ad integrare la figura di un'autonoma associazione non riconosciuta, ancorché concepita in un ambito di subordinazione rispetto ad un'altra di grado maggiore.

Il commissariamento di una associazione minore non comporta necessariamente che l'ente sovraordinato subentri nel lato passivo dei rapporti obbligatori già posti in essere dalla

associazione oggetto del commissariamento. Questo si verifica solo allorquando sussistono nel concreto tutti i presupposti di un'effettiva modificazione dal lato passivo del preesistente rapporto obbligatorio.

La prova della deliberazione assembleare di una associazione non riconosciuta può essere fornita con ogni mezzo, mentre la verbalizzazione eventualmente prevista dallo statuto non integra forma costitutiva dell'atto collegiale, bensì assume valore di documentazione dell'atto stesso come fatto giuridico. Ne consegue che la prova della deliberazione può essere anche fornita attraverso presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione, concordanza.

Trib. Pavia, 20 novembre 1990

2. I fondi di previdenza

Ai fini della formazione della volontà propria delle associazioni non riconosciute, fra le quali sono da ricomprendere i fondi di previdenza e assistenza, è necessario che tutti i portatori del diritto di partecipare al procedimento per la formazione suddetta siano stati formalmente convocati dai competenti organi dell'ente ed avvertiti degli argomenti sui quali deve manifestare la sua volontà.

Pertanto, una assemblea dei lavoratori, convocata ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 20 e 25 legge 20 maggio 1970, n. 300, alla quale partecipino i lavoratori affiliati a talune associazioni sindacali, ma non tutti quelli iscritti ad uno dei suddetti fondi, sebbene ottenga la presenza della maggioranza dei dipendenti dell'impresa, non può deliberare lo scioglimento del fondo stesso, siccome destinata a fini diversi e non preceduta da convocazione degli organi di questo con le esposte formalità.

Cass., 22 aprile 1982, n. 2493